

CONTRATTO PER L'INSERIMENTO DI MINORI NELLA/E COMUNITÀ EDUCATIVA DI ACCOGLIENZA (CEA) PER LE FASCE D'ETÀ 0/6 ANNI O 6/18 ANNI E/O COMUNITÀ EDUCATIVA DI ACCOGLIENZA CON INTERVENTI A INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA (CEAS) PER LA FASCIA D'ETÀ "6/18 ANNI" E/O COMUNITÀ EDUCATIVA TERRITORIALE (CET) GESTITE DA _____.

con la presente scrittura privata tra il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova Via Garibaldi, 9 - Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dal Dott.ssa Elisa Malagamba, domiciliata presso la sede Comunale, nella qualità di Dirigente della Direzione Politiche Sociali - Settore Progettazione Operativa Servizi Sociali

E

..... (di seguito chiamato il Gestore), con sede legale in, via n. – C.A.P., Codice fiscale e Partita Iva, rappresentata dal Sig. nato a il, Codice Fiscale nella sua qualità di

EVENTUALE: I servizi appaltati attualmente sono:

_____ gestiti da _____¹

PREMESSO CHE

- con Determinazione Dirigenziale - D.D. n. 2021-147.3.0.-____ del _____ è stato disposto l'avvio dell'accreditamento delle Comunità Educative di Accoglienza (CEA) per le fasce d'età 0/6 anni o 6/18 anni, delle Comunità

¹ Inserire: Ente, Denominazione, Sede, CF/partita IVA, Legale rappresentante (nominativo, luogo e data di nascita, CF)

Educativa di Accoglienza con Interventi a Integrazione Sociosanitaria (CEAS) per la fascia d'età "6/18 anni" e delle Comunità Educative Territoriali (CET) a decorrere dal 01/01/2022;

- con D.D. n. 2021-147.3.0.-_____ del _____ si è preso atto dell'istruttoria con contestuale approvazione degli esiti del percorso di accreditamento delle Comunità Educative di Accoglienza (CEA) per le fasce d'età 0/6 anni o 6/18 anni, delle Comunità Educativa di Accoglienza con Interventi a Integrazione Sociosanitaria (CEAS) per la fascia d'età "6/18 anni" e delle Comunità Educative Territoriali (CET) di cui alla D.D. n. 2021-147.3.0.-_____ del _____ ; con lo stesso provvedimento si è disposto, altresì, di procedere con i Gestori alla sottoscrizione dei contratti per l'inserimento di minori nelle strutture accreditate nel **periodo dal_____ al_____** ;
- tra questi è stato disposto l'accREDITAMENTO della/e sottoelencata/e Comunità gestita/e da _____ ;

tipologia struttura	nome struttura	indirizzo struttura	autorizzazione al funzionamento	operatore residente	posti	utenza (m/f)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – OGGETTO. Le premesse sono parte integrante del presente contratto.

Oggetto del presente contratto è l'attuazione di interventi relativi ad inserimenti residenziali di minori inviati dal Comune di Genova, come meglio specificato negli artt.

1) e 2) dei relativi disciplinari che qui si intendono integralmente richiamati.

Articolo 2 – PERIODO DI ESECUZIONE. Il presente contratto ha validità dal _____ al _____. La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la durata contrattuale. Entrambe le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente con preavviso di almeno 3 mesi, da comunicare mediante raccomandata A.R./pec: la risoluzione avrà comunque effetto solo dopo che gli ospiti avranno trovato idonea collocazione.

Articolo 3 – DESTINATARI. Le Comunità oggetto del presente contratto, sono destinate all'accoglienza residenziale di minori della fascia d'età 0/6 anni o 6/18 anni, maschi, femmine o mista di qualunque nazionalità, in situazione di rischio o pregiudizio con gravi problemi familiari, di difficoltà personale e anche con gravi disturbi comportamentali per i quali sia stata valutata e prevista la necessità, anche rispetto al rischio di ulteriore danno, di un allontanamento temporaneo dal nucleo familiare, non in grado di assicurare al minore adeguata cura e protezione per un'idonea crescita fisica, affettiva e cognitiva, così come disposto all'art. 1 del relativo Disciplinare.

Articolo 4 – DISCIPLINA CONTRATTUALE DEL RAPPORTO. Gli interventi oggetto del presente contratto sono conferiti ed accettati dal Gestore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile del presente contratto e degli atti nello stesso richiamati. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, le Parti si obbligano a fare riferimento al Disciplinare, alla Carta dei Servizi e al Progetto di Gestione, al Piano Educativo Individuale (PEI), che qui si considerano richiamati integralmente e che le Parti stesse, come sopra costituite, dichiarano di ben conoscere e di accettare.

Articolo 5 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

5.1 - Organizzazione, gestione e modalità dell'intervento educativo. L'organizzazione e la gestione della Comunità avvengono secondo le modalità previste dall'art. 2 lettera c) del Disciplinare che qui si intende integralmente richiamato. L'intervento educativo è attuato secondo le modalità e per le finalità previste dall'art. 2 lettera d) del Disciplinare che qui si intende integralmente richiamato.

5.2 - Modalità di accesso, inserimento e dimissione. L'accesso, l'inserimento e la dimissione dalla Comunità avvengono secondo le modalità previste dall'art. d1 (*Presenze, assenze, inserimento e dimissione*) del Disciplinare che qui si intende integralmente richiamato.

5.3 - Struttura. La Comunità è mantenuta in condizioni igienico sanitarie adeguate ed allestita in modo da garantire la salubrità e l'ordine degli ambienti, la corretta manutenzione degli stessi e delle attrezzature, prevedendone la sostituzione in caso di usura. Particolare attenzione è dedicata agli aspetti della sicurezza, così come definito dall'art. 2a del Disciplinare che qui si intende integralmente richiamato.

5.4 - Diritti degli utenti. La Comunità garantisce che il minore, al massimo consentito dall'età, dalle sue capacità e dalla situazione giuridica, sia:

- coinvolto nell'impostazione del progetto educativo individuale;
- informato dell'evolversi della propria situazione progettuale;
- responsabilizzato nelle decisioni nelle quali può essere coinvolto.

5.5 – Personale impiegato nella specifica attività. Il personale impiegato nella struttura è in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente e dall'art. 2, lettera b) del Disciplinare che qui si intende integralmente richiamato, e svolge le attività espressamente previste dal suddetto articolo.

La Comunità è tenuta, per tutti gli operatori, al rispetto degli standard di trattamento normativo, previdenziale e assicurativo del settore e, a richiesta del Comune, ad esibire la documentazione che lo attesti.

L'eventuale presenza di volontari deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, lettera b.3) del Disciplinare che qui si intende integralmente richiamato.

Articolo 6 – RETTA. La Civica Amministrazione corrisponderà per le giornate di effettiva presenza di ciascun minore inserito la retta di:

CEA/CEAS:

- € 109,41 (*oneri fiscali esclusi*) **CEA 0-6 anni;**
- € 106,85 (*oneri fiscali esclusi*) **CEA 6-18 anni;**
- € 106,85 (*oneri fiscali esclusi*) **CEAS 6-18 anni;**

CET:

- € 73,92 (*oneri fiscali esclusi*) per giornate di effettiva presenza per ogni minore in accoglienza diurna;
- € 106,85 (*oneri fiscali esclusi*) per le giornate le giornate di effettiva presenza per ogni minore in accoglienza residenziale.

In caso di operatore residente la retta è abbattuta ai sensi dell'Allegato A - DGR 535/2015 al punto 3.5.2 ed è pari a:

- € 99,40 (*oneri fiscali esclusi*) **CEA 0-6 anni;**
- € 95,38 (*oneri fiscali esclusi*) **CET 6-18 anni – CEA 6-18 anni -CEAS 6-18 anni.**

Nella retta sono comprese tutte le spese relative alla gestione della Comunità (art. 2 lettera c), art. 4 del Disciplinare), in particolare:

- vitto, vestiario, tutela della salute nel rispetto dell'identità culturale degli ospiti, assicurando quanto prescritto dal medico e le spese necessarie all'attuazione del PEI (ad

esempio: spese scolastiche, attività di socializzazione estive e invernali, attività sportiva individuale, spese per disbrigo pratiche e documenti, ...);

- materiale per pulizia, cancelleria, altri acquisti;
- gestione dell'alloggio (manutenzione ordinaria, utenze, spese di affitto,...);
- personale (calcolato secondo le tabelle contrattuali del CCNL);
- assicurazione (struttura, minori, personale, volontari).

Per la partecipazione a soggiorni o ad attività diurne, estive e/o invernali, organizzata dal Gestore della Comunità o da altri soggetti, la Comunità ne sostiene le spese ed è riconosciuta la retta giornaliera intera.

In caso di ricovero in strutture ospedaliere, la Comunità assicura presenza educativa in ospedale e quanto necessario al ricoverato ed è riconosciuta la retta intera.

Nelle fasi d'inserimento e dimissione, tenendo conto di quanto indicato all'art. 4 (*Inserimento e dimissione*) del Disciplinare e per la durata massima di n. 15 giorni consecutivi dall'inserimento sarà riconosciuta la retta pari all'80% della retta giornaliera fino al giorno del primo pernottamento (che verrà riconosciuto al pari della retta giornaliera).

Le assenze temporanee e per il weekend, così come il regime di riserva del posto, sono regolamentate all'art. 4 del Disciplinare.

Articolo 7 – PAGAMENTI. Il pagamento della retta da parte del servizio sociale che ha curato l'inserimento del minore, previa verifica della correttezza contributiva (DURC regolare), avverrà entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica mensile.

Tali fatture devono contenere:

- numerazione progressiva;

- data di emissione
- numero d'ordine;
- codici identificativi comunicati dal Comune di Genova per l'emissione delle fatture elettronica;
- intestazione del servizio competente (A.T.S./U.C.S.T.) che ha curato l'inserimento del minore;
- dicitura: “scissione dei pagamenti art. 17 – ter del DPR n. 633/1972”;
- titolo di esenzione da IVA e/o da imposta di bollo
- elenco degli ospiti inseriti con indicazione per ciascun nominativo dei giorni di presenza, della retta giornaliera e del costo complessivo mensile;

Il fornitore è obbligato ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti.

Il Comune di Genova rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati:

- numero d'ordine;
- codice IPA (che sarà successivamente comunicato dal Civica Amministrazione).
Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC.

Il Comune, in caso di irregolarità del DURC procederà nei modi ed ai sensi di quanto disposto dalla normativa.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso

_____ – Agenzia n. _____ di _____ - Codice IBAN
_____ dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse

pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010. Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono:

- _____, nat_ a _____ il _____, codice fiscale _____;
- _____, nat_ a _____ il _____, codice fiscale _____;

La Comunità si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Specificamente i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, come pure in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate da parte dell'affidatario, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.

Nel caso di pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 il Comune di Genova prima di effettuare, a qualunque titolo, il suddetto pagamento verifica, anche in via telematica, se il Gestore è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procede al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Articolo 8 - IMPEGNI DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE. Il presente contratto non impegna la Civica Amministrazione a inserimenti presso le Comunità accreditate.

La C.A. si impegna a:

- richiedere alle Comunità, in relazione al proprio fabbisogno ed alle disponibilità di bilancio, l'inserimento di minori secondo quanto disposto dal Disciplinare di accreditamento e dal presente contratto;
- riconoscere le rette di cui all'art. 6).

Articolo 9 – OBBLIGHI DEL GESTORE. Il Gestore è tenuto a:

- a) garantire l'osservanza degli standard minimi autorizzativi previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale 16/11/2018 n. 944 *“Approvazione dei documenti in materia di autorizzazione al funzionamento delle Strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali: requisiti e procedure per l'autorizzazione”* e

dalle “*Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi e delle strutture per minorenni e nuclei genitore-bambino*”, di cui all’Allegato A della D.G.R. n. 535/2015;

- b) eseguire il servizio secondo le modalità richieste dal presente contratto, dal disciplinare, dalla Carta dei Servizi, dal Progetto di Gestione e dal Piano Educativo Individuale;
- c) impiegare personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dal Disciplinare;
- d) rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti e assimilati da vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente;
- e) curare la redazione, l’aggiornamento e la conservazione della documentazione specificata nell’art. 3 del Disciplinare;
- f) comunicare ogni aggiornamento dell’elenco del personale all’Area Minori e Famiglie della Direzione Politiche Sociali secondo il modello allegato all’Avviso Pubblico per l’accreditamento di comunità educative per minori;
- g) non accogliere in struttura un numero di utenti superiore al numero di posti autorizzato e accreditato;
- h) applicare integralmente per i propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività;

- i) stipulare idonea garanzia assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, ai volontari, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte;
- j) rispettare la normativa prevista dalla Legge 81/2008 e successive modifiche, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- k) organizzare l'orario dei turni del personale in modo tale da permettere compresenza adeguata al numero dei minori presenti e alle attività previste (attività di studio di gruppo o individuale, attività ludico ricreative,...) ovvero in relazione a situazioni contingenti (PEI individuale, ingressi/dimissioni,);
- l) garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica professionale;
- m) dare avviso al Comune, con anticipo di almeno 48 ore, in caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio;
- n) garantire l'attività di aggiornamento e supervisione dei propri operatori, retribuiti e volontari, nel corso dell'attività oggetto del presente contratto;
- o) manlevare il Comune, comunque estraneo ai rapporti tra assegnatario e personale dipendente, da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridico/economica, organizzativo/gestionale, civile e penale che potesse insorgere tanto a carico proprio, quanto a carico di terzi;

- p) nel primario interesse della tutela del minore e trattandosi dell'espletamento di attività di pubblico interesse, il Gestore valuta l'idoneità di quanti, personale e volontari, operano a contatto con i minori, tramite colloqui e la raccolta dei curriculum e dell'autocertificazione relativa a carichi pendenti e casellario giudiziario, secondo quanto definito all'art. 2 lettera b) del Disciplinare.
- q) non ricevere da terzi alcun corrispettivo per le prestazioni rese all'utente relative al presente contratto;
- r) rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dati personali e/o sensibili, secondo quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679;
- s) rispettare l'obbligo informativo nei confronti della C.A. adottando e garantendo la corretta e puntuale compilazione degli strumenti di documentazione del lavoro richiesti nel disciplinare;
- t) informare tempestivamente, anche telefonicamente, il Servizio di eventuali problemi e/o difficoltà, contingibili ed urgenti, riguardanti l'utente in carico;
- u) inviare su richiesta della Direzione Politiche Sociali l'elenco degli eventuali reclami ricevuti con specificate le modalità di trattamento e di gestione;
- v) mantenere la struttura in condizioni igienico sanitarie adeguate ed allestirla in modo da garantire la salubrità e l'ordine degli ambienti, la corretta manutenzione degli stessi e delle attrezzature, prevedendone la sostituzione in caso di usura;
- w) inviare al Comune, a fronte delle prestazioni a proprio carico regolarmente eseguite, fatture elettroniche/note contabili a cadenza mensile posticipate entro e non oltre il mese successivo alle prestazioni rese;

- x) non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo affidatario.

Articolo 10 – COMUNICAZIONI. Qualsiasi variazione dell'esecuzione del servizio deve essere tempestivamente comunicata in forma scritta (*anche e-mail*) al Servizio che ha inserito il minore (*ATS oppure UCST*), e all'Area Minori e Famiglie della Direzione Politiche Sociali, in particolare:

- nei casi di allontanamento arbitrario di un minore dalla Comunità (allontanamento spontaneo, mancato rientro o sottrazione del minore da parte di familiari o di terzi, ...), la struttura deve darne immediata e formale comunicazione scritta (*anche via email*) a:
 - i competenti uffici di pubblica sicurezza, con descrizione dell'ospite e di elementi utili ai fini del rintraccio;
 - l'Autorità Giudiziaria, qualora abbia emesso un provvedimento di tutela;
 - l'ATS/UCST che ha richiesto l'inserimento;
 - i genitori, qualora opportuno e specificato nel PEI.

Parimenti la Comunità dovrà darne comunicazione ai soggetti di cui sopra in caso di rientro del minore in struttura.

Qualsiasi variazione relativa all' autorizzazione al funzionamento (*modifica del legale rappresentante, referente della privacy, referente del conto dedicato ecc.*), alla Carta dei Servizi e al Progetto di Gestione (*referente Comunità, ecc.*), deve essere tempestivamente comunicata in forma scritta (*anche e-mail*) alla Direzione Politiche Sociali del Comune di Genova – Area Minori e Famiglie.

Articolo 11 - VERIFICA, MONITORAGGIO, CONTROLLO E VALUTAZIONE.

Il Comune di Genova potrà realizzare attività di monitoraggio, di controllo e di valutazione dell'attività svolta presso le strutture selezionate a mezzo di campionamento sistematico.

La partecipazione dei Gestori agli incontri di confronto sui servizi di residenzialità per minori è costante ed è requisito per il mantenimento dell'accreditamento.

Articolo 12 - INADEMPIENZE, PENALI. Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente contratto e nel relativo Disciplinare si riserva di applicare le seguenti penalità in caso di inadempienze:

- a) mancato rispetto disposizione di cui all'art. 9 riferito alle lettere: b), c), g), l), m), n), k), p), t), v) da euro 500,00 fino a un massimo di € 5.000,00;
- b) mancato rispetto della disposizione di cui all'articolo 9 riferito alle lettere: d), e),f), h), i), j), q), r), s), u), x), w) da euro 300,00 fino a un massimo di € 2.500,00;

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale la Comunità avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.

Se entro i dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della contestazione, la Comunità non fornisce alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune applicherà le penali previste.

Non è comunque precluso al Comune il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In tal caso l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile, o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 2.500,00 in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione alla Comunità.

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dalla Civica Amministrazione e verrà comunicato alla Comunità.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa o tramite pagamento a mezzo bonifico bancario a favore della tesoreria comunale.

Articolo 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Comune di Genova procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione del servizio;
- d) transazioni di cui al presente contratto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della Società Poste italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a consentire

la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010.

Articolo 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO. È vietata la cessione totale o parziale del contratto. In caso di violazione di tale divieto il Comune può dichiarare il contratto risolto di diritto per colpa della Comunità restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale danno dipendente da tale azione.

Articolo 15 – AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI A TERZI. In caso d'affidamento a terzi delle prestazioni oggetto del presente contratto il Gestore si impegna ad inviare al Comune copia del contratto d'affidamento unitamente alla dichiarazione del soggetto terzo di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalla normativa e dai contratti di lavoro verso INPS e INAIL indicando:
 - posizione /i assicurativa INPS – sede – via – n. cap
 - posizione /i assicurativa INAIL numero Patente – sede – via – n. cap
- b) non essere incorso nella sanzioni previste dal Decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, disciplinante la responsabilità amministrativa per gli illeciti d'impresa;
- c) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016;
- d) essere in regola con gli assolvimenti previsti dalla Legge 81/2008.

Articolo 16 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE. L'Ente Gestore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che dovesse arrecare a terzi in

conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità a riguardo.

A garanzia di eventuali danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, ai volontari, agli utenti, a terzi ed alle cose in ogni modo coinvolte, l'Ente Gestore ha presentato polizza n. _____ stipulata con _____, valida fino al ____.

Articolo 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI . Per l'esecuzione del presente contratto che comporta il trattamento di dati personali per conto del Comune, quest'ultimo che è titolare autonomo del trattamento dei dati personali, nominerà il Gestore quale "responsabile esterno" del trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'art. 45, p. 8 del Regolamento 679/2016 (GDPR) il responsabile della protezione dei dati personali è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta i dati personali per conto del titolare.

Il Gestore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di possedere adeguati requisiti di esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e per svolgere il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

Il Gestore, in qualità di responsabile del trattamento, è tenuto a trattare i dati personali nel rispetto dei principi GDPR e attenendosi alle istruzioni del titolare del trattamento.

Oggetto del trattamento: le attività del Gestore comportano il trattamento dei seguenti dati personali di minori e famiglie: anagrafici, relativi al percorso scolastico, formativo e lavorativo, afferenti alla sfera della salute, a procedimenti giudiziari, attinenti alla situazione socio-economica, familiare, affettivo-relazionale anche attinenti agli aspetti di accudimento e protezione del minore.

Per l'esecuzione delle attività, servizi, prestazioni del Gestore di cui al presente contratto, il titolare del trattamento mette a disposizione i dati e le informazioni per quanto strettamente indispensabili all'attuazione del tipo di intervento richiesto relative a minori e famiglie con i quali gli Ambiti Territoriali Sociali o l'Ufficio Cittadini Senza Territorio sono entrati in contatto: dati anagrafici, afferenti alla sfera della salute e/o a procedimenti giudiziari e/o attinenti gli aspetti di accudimento e protezione del minore, nonché relativi al percorso scolastico, formativo e lavorativo.

Il Gestore è tenuto a:

- trattare i dati nel rispetto dei principi del trattamento dei dati previsti nel regolamento e solo per i fini indicati dal contratto;
- trattare i dati secondo le istruzioni documentate del Titolare del trattamento dei dati;
- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate formalmente alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e abbiano ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
- redigere, ai sensi dell'art. 30, p. 2 GDPR, qualora ne ricorrano i presupposti, il registro delle attività di trattamento;
- tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
 - a) pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del presente accordo o contratto e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
 - informare e coinvolgere tempestivamente il Titolare di tutte le questioni riguardanti il trattamento dei dati personali ed in particolare nel caso di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante privacy;
 - tenendo conto della natura del trattamento, ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
 - assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento ed in particolare a collaborare nelle comunicazioni di violazioni di dati personali, negli adempimenti della valutazione di impatto e consultazione preventive;

- concordare con il Titolare del trattamento dei dati il testo dell'informativa privacy (da allegare alla nomina) e assistere il Titolare del trattamento al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (artt. 12-22 GDPR).

Il Responsabile esterno del trattamento non ricorre ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta, del Titolare del trattamento: quando Gestore intenda avvalersi di un altro responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, è tenuto, pertanto, a richiedere l'autorizzazione alla titolare del trattamento con congruo preavviso.

Nel caso in cui il Responsabile del trattamento (Responsabile primario) ricorra ad un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto per il Responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento.

Nel caso in cui l'altro Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è imputabile (art. 82 GDPR).

Il Gestore in qualità di responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Per i profili organizzativi e applicativi del presente atto, le parti indicheranno i referenti ed i relativi elementi di contatto.

Nel caso in cui la Gestore responsabile esterno del trattamento dei dati non sia stabilito in UE dovrà designare, ai sensi dell'art. 27, p. 3, un rappresentante in Italia.

Il Gestore è altresì obbligato:

- ad aderire a codici di condotta o ai meccanismi di certificazione;
- su scelta del titolare del trattamento, è tenuta a cancellare o a restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

Articolo 18 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE E TASSE. Tutte le eventuali spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle ad essa conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti nel presente atto, sono a carico, del Gestore che vi si obbliga.

Articolo 19 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Articolo 20 – NORME RESIDUALI. Durante la vigenza del presente contratto, le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al contratto in oggetto in qualsiasi momento.

Nel caso in cui siano emanate norme legislative o regolamentari, ovvero qualora siano adottati atti amministrativi o linee guida regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, le parti si impegnano ad incontrarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione di tali provvedimenti per modificare e integrare il contratto medesimo. In tali casi le parti contraenti hanno comunque facoltà, entro 60 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione da comunicare mediante raccomandata A.R / pec alla controparte, con un preavviso di almeno 15 giorni.

Articolo 21 – RINVIO. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi in vigore, oltre che alle disposizioni del codice civile e del codice del terzo settore; si fa riferimento in quanto applicabili alle norme del codice dei contratti pubblici.

Il presente atto, a valere quale scrittura privata tra le parti, viene redatto in modalità elettronica ai sensi dall'art. 32, comma 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e verrà registrato in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente, ai sensi dell'art. 5) comma 2 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Genova
Il Dirigente
(dott.ssa Elisa Malagamba)

Per l'Ente Gestore
Il Legale Rappresentante
(_____)

